

**Azienda Sanitaria Locale
n°4 di Lanusei**

LOTTO n°2

**CAPITOLATO
RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE**

Questa assicurazione è prestata nella forma “CLAIMS MADE” ossia a coprire i Sinistri che producano gli effetti previsti in polizza e che abbiano luogo per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione e siano notificati agli Assicuratori durante lo stesso periodo. Si vedano le definizioni che seguono.

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Contraente: l'organismo della **Pubblica Amministrazione** che contrae questa assicurazione.

Assicurato: il **Contraente**, compresi tutti gli uffici, i servizi e i distaccamenti di cui si compone.

Pubblica Amministrazione: Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.

Dipendente: ognuna delle persone che partecipi alle attività istituzionali del **Contraente**, anche se non alle sue dirette dipendenze, e abbia pertanto un rapporto di servizio o un mandato con la Pubblica Amministrazione.

Dipendente Tecnico: qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trova alle dipendenze del **Contraente** che dirige e/o segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori, e/o esegue il collaudo statico dell'opera, non che il Responsabile del Procedimento, il soggetto che svolge attività di supporto al Responsabile del Procedimento e a qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con il **Contraente** che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse della **Pubblica Amministrazione**.

Sinistro: si configura un **Sinistro** quando l'**Assicurato**, per la prima volta nel corso del **Periodo di Assicurazione**, riceve una comunicazione con la quale viene ritenuto responsabile per **Danni** in sede civile o amministrativa, o con la quale gli viene fatta formale richiesta di risarcimento di tali danni, oppure quando taluno dei **Dipendenti** sopra definiti riceve un'informazione di garanzia o la notifica dell'avvio di un procedimento per **Responsabilità Amministrativa**.

- Danno:** qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.
- Danni Materiali:** il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.
- Perdite Patrimoniali:** il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di **Danni Materiali**.
- Responsabilità Civile:** la responsabilità che possa gravare sull'**Assicurato** in funzione dell'esercizio da parte di taluno dei **Dipendenti** sopra definiti delle funzioni e attività ai sensi dell'art. 2043 e successivi articoli del C.C. e dell'art. 28 della Costituzione, per **Perdite Patrimoniali** arrecati a terzi, ivi inclusa la lesione di interessi legittimi.
- Responsabilità Amministrativa:** la responsabilità gravante su taluno dei **Dipendenti** sopra definiti, avendo disatteso obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la **Pubblica Amministrazione**, abbia cagionato una **Perdita Patrimoniale** all'**Assicurato**, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, alla **Pubblica Amministrazione** o allo Stato.
- Responsabilità Amministrativa**
- Contabile:** la **Responsabilità Amministrativa** sopra definita, gravante su taluno dei **Dipendenti** sopra definiti quando agisca quale "agente contabile" nella gestione di beni, valori o denaro pubblico.
- Indennizzo:** la somma dovuta dagli **Assicuratori** in caso di **Sinistro** che produca gli effetti previsti in polizza.
- Massimale:** la massima esposizione degli **Assicuratori** per ogni **Sinistro**.
- Durata del Contratto:** il periodo che ha inizio e termine alle date fissate nella **Scheda di Copertura**.
- Periodo di Assicurazione:** se la **Durata del Contratto** è inferiore o uguale a 18 (diciotto) mesi, il **Periodo di Assicurazione** coincide con tale durata. In caso contrario, il **Periodo di Assicurazione** corrisponde separatamente a ciascuna annualità della **Durata del Contratto**, distinta dalla precedente e dalla successiva annualità. Il primo **Periodo di Assicurazione** ha effetto alla data e all'ora d'inizio della **Durata del Contratto**.
- Periodo di Efficacia:** il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta, e la data di scadenza della **Durata del Contratto**.
- Retribuzioni e Compensi:** l'ammontare delle remunerazioni lorde, al lordo delle ritenute per oneri previdenziali a carico dell'**Assicurato** e risultanti dai libri paga, corrisponde al personale compreso e non compreso

nell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro (INAIL e non INAIL), ai lavoratori parasubordinati e interinali in genere.

Broker

il R.T.I. Marsh S.p.a./AMA Insurance Brokers S.a.s.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'**Assicurato** relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo**, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano, unicamente in caso di dolo.

Art. 2 - Altre assicurazioni

L'**Assicurato** deve comunicare per iscritto agli **Assicuratori** l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di **Sinistro**, l'**Assicurato** deve darne avviso a tutti gli **Assicuratori**, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

Art. 3 - Pagamento del Premio

Il premio viene calcolato applicando il tasso lordo al consuntivo retribuzioni e compensi così come precedentemente definite.

Il premio annuo rappresenta il premio minimo comunque acquisito dalla Società.

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

A parziale deroga dell'art. 1901 del C.C. le garanzie saranno valide anche se il premio sarà corrisposto entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento del contratto.

Se l'**Assicurato** non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

Art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Aggravamento del rischio

L'**Assicurato** deve dare comunicazione scritta agli **Assicuratori** di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dagli **Assicuratori** possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo**, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

Art. 6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, gli **Assicuratori** sono tenuti a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'**Assicurato** (art. 1897 C.C.) e rinunciano al relativo diritto di recesso.

Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di **Sinistro** quale definito in questa polizza, l'**Assicurato** deve farne denuncia per iscritto agli **Assicuratori** oppure al broker indicato in polizza al più presto e comunque non oltre i 30 (trenta) giorni successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza.

Considerato che questa è un'assicurazione nella forma «claims made», quale temporalmente delimitata in questa polizza, l'omessa denuncia durante il **Periodo di Assicurazione** comporta la perdita del diritto dell'**Assicurato** all'**Indennizzo**.

Resa la denuncia, l'**Assicurato** è tenuto a fornire agli **Assicuratori** tutte le informazioni e l'assistenza del caso.

Senza il previo consenso scritto degli **Assicuratori**, l'**Assicurato** non deve ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni, procedere a transazioni o compromessi, o sostenere spese al riguardo.

Art. 8 – Durata del contratto

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 31.12.2009 e scadrà alle ore 24 del 31.12.2012 e non è soggetta a proroga. Si conviene che le Parti hanno la facoltà di rescindere il contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi con almeno 90 (novanta) giorni di anticipo rispetto alla scadenza. E' inoltre facoltà delle parti, se ne sussistono le condizioni di legge, concordare una proroga temporanea della presente assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza, finalizzata all'espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna in tal caso a prorogare l'assicurazione.

In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura.

Art. 9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'**Assicurato**.

Art. 10 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede l'**Assicurato**.

Art. 11 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
--

Art. 12 – Oggetto dell'assicurazione

Ferme restando tutte le condizioni ed i termini stabiliti dalle norme contrattuali disciplinati dalla presente polizza, l'assicurazione terrà indenne l'**Assicurato**, quale organo della **Pubblica Amministrazione**, nei casi in cui:

- a) l'**Assicurato** abbia dovuto risarcire al terzo danneggiato le **Perdite Patrimoniali** derivanti da atti od omissioni colposi commessi nell'esercizio dell'attività istituzionale da parte di uno o più dei **Dipendenti**;
- b) l'**Assicurato** abbia dovuto risarcire al terzo danneggiato le **Perdite Patrimoniali** derivanti da atti od omissioni colposi commessi nell'esercizio dell'attività istituzionale da parte di uno o più dei **Dipendenti** e si sia prodotta una differenza tra l'ammontare pagato dall'**Assicurato** e l'ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico del o dei **Dipendenti** responsabili per colpa grave;
- c) l'**Assicurato** abbia sofferto un pregiudizio economico in conseguenza dell'azione diretta della Corte dei Conti per danni erariali nei confronti di uno o più dei **Dipendenti** e, per effetto dell'esercizio del potere riduttivo da parte della stessa Corte dei Conti, sia rimasta a carico dell'**Assicurato** la differenza tra l'ammontare del danno erariale pagabile e l'ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico del o dei **Dipendenti** responsabili

restando inteso e convenuto tra le parti che gli **Assicuratori** saranno obbligati solo ed in quanto sia stata accertata con sentenza definitiva del tribunale competente la sussistenza della **Responsabilità Civile** dell'**Assicurato** per fatto commesso da taluno dei suddetti **Dipendenti**, oppure della **Responsabilità Amministrativa** o **Responsabilità Amministrativa-Contabile** di uno o più soggetti con sentenza definitiva della Corte dei Conti.

La garanzia di cui sopra comprende le **Perdite Patrimoniali** conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina.

Art. 13 - Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi

L'Assicurazione di cui all'Art 12 comprende le **Perdite Patrimoniali** sofferte da terzi a seguito di interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

Art. 14 – Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione del Personale

L'Assicurazione di cui all'Art 12 comprende le **Perdite Patrimoniali** derivanti dall'attività connessa all'assunzione e gestione del personale..

Art. 15 - Limiti di Indennizzo - Franchigia

L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del **Massimale** stabilito nella **Scheda di quotazione** per ciascun **Sinistro** e cumulativamente per l'insieme di tutti i **Sinistri** verificatisi in uno stesso **Periodo di Assicurazione**, indipendentemente dal numero dei **Sinistri** notificati dall'**Assicurato** durante lo stesso periodo.

In ogni caso il massimo esborso per la Società non potrà superare, per la totalità degli Assicurati, la somma indicata nella **Scheda di quotazione** per anno assicurativo.

In caso di corresponsabilità tra più **Dipendenti** nello stesso **Sinistro**, gli **Assicuratori** risponderanno fino e non oltre il limite di indennizzo cumulativo stabilito nella **Scheda di quotazione** indipendentemente dal numero dei **Dipendenti** coinvolti.

Restano fermi i limiti di indennizzo stabiliti all'articolo 18 che segue.

L'Assicurazione è prestata con l'applicazione di una franchigia fissa di **Euro 15.000,00** per singolo **Sinistro**

Art. 16 - Rischi esclusi dall'assicurazione

L'Assicurazione non vale per i **Sinistri** relativi a:

- a) **Danni Materiali** di qualsiasi tipo salvo quanto precisato all'ultimo comma dell'art. 12 che precede e/o conseguenti ad errori professionali dei **Dipendenti Tecnici**;
- b) attività svolta da taluno dei **Dipendenti** definiti in polizza quali componenti di consigli di amministrazione o collegi sindacali, di altri Enti della **Pubblica Amministrazione** e/o enti privati salvo quanto precisato dall'Art. 23;
- c) la stipulazione, e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di assicurazioni, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di premi;
- d) azioni od omissioni imputabili all'**Assicurato** a titolo di dolo di uno o più **Dipendenti**, accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
- e) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; danno ambientale in generale; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di amianto o di muffa tossica di qualsiasi tipo;
- f) il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la **Responsabilità Civile** di cui alla legge 990 del 1969 D. Lgs 209/2005 – titolo X;
- g) le responsabilità, accertate con provvedimento definito dell'autorità competente, che gravino personalmente su qualsiasi **Dipendente** per colpa grave e per **Responsabilità Amministrativa** o **Amministrativa Contabile**;
- h) le responsabilità incombenti sull'**Assicurato** e previste dagli art. 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2403, 2407, 2464, 2487, 2488 del Codice Civile;
- i) fatti o circostanze pregresse già note all'**Assicurato** e/o denunciate prima della data d'inizio della **Durata del Contratto**;

nonché per i **Danni**:

- l) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
- m) derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;

Art. 17 – Assicurazione “Claims made” - Retroattività

L'Assicurazione è prestata nella forma “claims made” e vale per i **Sinistri** che abbiano luogo per la prima volta nel corso del **Periodo di Assicurazione** e che siano regolarmente denunciati agli **Assicuratori** durante lo stesso periodo, a condizione che siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere da uno o più dei **Dipendenti** durante il **Periodo di Efficacia** quale definito in questa polizza, ossia non oltre **5 (cinque)** anni prima della data d'inizio della **Durata del Contratto** (periodo di garanzia retroattiva), e a condizione che non siano già noti all'**Assicurato** o già sottoposti all'esame della Corte dei Conti.

Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile l'**Assicurato**, dopo appropriati accertamenti, dichiara che al momento della stipulazione di questo contratto non ha ricevuto comunicazioni, richieste o notifiche che possano configurare un **Sinistro** quale definito in questa polizza.

L'assicurazione cessa automaticamente relativamente al **Dipendente** licenziato per giusta causa.

Art. 18 - Garanzia Postuma

L'Assicurazione è operante per i **Sinistri** che abbiano luogo durante un periodo di garanzia postuma di **2 (due)** anni successivi alla data di scadenza della **Durata del Contratto**, purché derivanti da comportamenti colposi posti in essere da uno o più dei **Dipendenti** durante la **Durata del Contratto** quale definito in questa polizza

Altresì, relativamente al **Dipendente** che nel corso della **Durata del Contratto** cessi dal servizio o dalle sue funzioni per pensionamento, morte o qualsiasi altro motivo diverso dal licenziamento per giusta causa, l'assicurazione sarà operante durante un periodo di garanzia postuma di **5 (cinque)** anni a partire dalla data di cessazione dal servizio, a copertura dei **Sinistri** che abbiano luogo dopo la cessazione dal servizio e derivanti da comportamenti colposi posti in essere da uno o più dei **Dipendenti** durante la **Durata del Contratto** quale definito in questa polizza.

Il **Massimale** stabilito nella **Scheda di quotazione** è l'obbligazione massima alla quale gli **Assicuratori** saranno tenuti, cumulativamente per tutti i **Sinistri** pertinenti all'intera durata della garanzia postuma. Si applica il disposto dell'articolo 7 e resta inteso che ogni annualità di garanzia postuma costituirà un **Periodo di Assicurazione** distinto e separato, quale definito in questa polizza.

L'assicurazione cessa automaticamente relativamente al **Dipendente** licenziato per giusta causa.

Qualora risulti che i **Danni** relativi a un **Sinistro** rientrante nella garanzia postuma sono risarcibili da altra assicurazione stipulata direttamente dall'**Assicurato** o da altri per suo conto, la garanzia postuma non sarà applicabile a tale **Sinistro**

Art. 19 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i **Sinistri** derivanti da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea, della Confederazione Svizzera, dello Stato Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino.

Nonostante quanto sopra, viene concordato che l'assicurazione è valida anche nei confronti di **Dipendenti** consolari e ambasciatoriali, purché debitamente indicati nella **Scheda di quotazione**, mentre prestano servizio anche in paesi diversi da quelli sopra citati, ma limitatamente alle **Perdite Patrimoniali** determinate ai termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato specifico consolare o ambasciatoriale.

Art. 20 Persone non considerate terzi

Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli di qualsiasi amministratore dell'**Assicurato** nonché qualsiasi altro parente o affine convivente con tale amministratore nonché le società di cui tale amministratore e taluna delle predette figure sia amministratore o componente del collegio sindacale, ad eccezione di quanto precisato all'Art 23 che segue.

Art. 21 - Cessazione dell'assicurazione

Oltre agli altri casi previsti dalla legge, e salva la garanzia postuma di cui all'Art. 18 della presente polizza, l'assicurazione decade relativamente al **Dipendente** dell'**Assicurato** che cessa dall'incarico istituzionale per pensionamento, per dimissioni o per altri motivi.

Art. 22 - Vincolo di solidarietà

L'Assicurazione vale esclusivamente per la personale responsabilità dell'**Assicurato**. In caso di responsabilità solidale dell'**Assicurato** con altri soggetti, gli **Assicuratori** risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell'**Assicurato** stesso.

Art. 23 – Attività di rappresentanza

Fermo restando quanto stabilito dall'Art. 16 b) si precisa che l'Assicurazione vale per gli incarichi anche di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai singoli **Dipendenti** dell'**Assicurato** in rappresentanza e su mandato dell'**Assicurato** in uno o più organi collegiali.

Art. 24 – Sinistri in serie

In caso di **Sinistri** in serie, ossia risalenti tutti a una stessa causa provocatrice di **Danni** a più persone, la data in cui ha luogo il primo **Sinistro** regolarmente denunciato agli **Assicuratori** sarà considerata come data di tutti i successivi **Sinistri**, seppur notificati all'**Assicurato** in epoche diverse e successive e anche dopo la data di cessazione di questa assicurazione. Restano fermi i disposti dell'Art. 7 in quanto applicabili.

Art. 25 - Copertura sostituti

Nel caso di sostituzione temporanea o permanente di un o più **Dipendenti** dell'**Assicurato**, l'assicurazione s'intende automaticamente operante nei confronti dei relativi sostituti dal momento del loro incarico e l'ammontare del **Premio** relativo alla figura del sostituto sarà compensato con quello già corrisposto.

Art. 26 - Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali

Ove ricorrano tutte le condizioni e delimitazioni previste dall'Art. 12, gli **Assicuratori** assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'**Assicurato**, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'**Assicurato** stesso con l'assenso dell'**Assicurato**.

Sono a carico degli **Assicuratori** le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'**Assicurato**, entro il limite di un importo pari al quarto del **Massimale** stabilito in polizza per il **Danno** cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto **Massimale**, le spese vengono ripartite fra **Assicuratori** e **Assicurato** in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del **Massimale** di cui sopra.

La garanzia di cui alla presente condizione di polizza è prestata nei limiti previsti dall'art. 1917 c.c.; rimangono pertanto escluse dalla copertura assicurativa le spese legali sostenute per i procedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, salvo che per la parte relativa alle pretese di risarcimento del danno che comportino un procedimento di accertamento di danno erariale dinanzi alla Corte dei Conti, escluso comunque i procedimenti che si concludono con una sentenza di proscioglimento.

Gli **Assicuratori** non riconoscono spese incontrate dall'**Assicurato** per i legali che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.+

Art. 27- Clausola Broker

Il Contraente incarica il R.T.I. Marsh/AMA Insurance Brokers con mandataria Marsh Spa della gestione ed esecuzione della presente polizza per tutta la durata, proroghe, rinnovi e/o sostituzioni, in qualità di Broker ai sensi dell'art.109 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 209/2005.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato tramite il Broker si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Il contraente si impegna a comunicare tempestivamente alla Società, che ne prenderà atto, eventuali sostituzioni del broker incaricato.

Art. 28- Regolazione Premio

Il premio viene regolato, al termine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute, durante il medesimo periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo pari al 100% del premio anticipato.

A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto agli Assicuratori i dati consuntivi necessari per il conguaglio e cioè:

-Retribuzioni / Mercedi erogate

APPENDICE 1

CONDIZIONI DI POLIZZA DA UTILIZZARE IN CASO DI COPERTURA MERLONI COME ESTENSIONE DELLA POLIZZA MADRE (Garanzia assicurativa ai sensi dell'art.90 comma 5 del D.L. 163/2006 e successive modificazioni)

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 2.1 di cui al Decreto Ministeriale n.123/2004 e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della copertura assicurativa di cui al citato Schema Tipo: La sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello schema tipo.

Contraente/Assicurato (Progettista/i Dipendente/i Pubblico/i)	Codice Fiscale/Partita IVA
(Vedasi allegato)	Vedasi Allegato

Sede	Via /P.zza numero civico	CAP	Prov.
Vedasi allegato	Vedasi allegato	Vedasi allegato	Vedasi allegato

Stazione appaltante	Sede
Vedasi allegato	Vedasi allegato

Descrizione opera	Luogo di esecuzione
Vedasi allegato	Vedasi allegato

Data prevista inizio lavori	Durata prevista fine lavori
Vedasi allegato	Vedasi allegato

Costo complessivo previsto opera	Somma assicurata 10% costo complessivo previsto per l'opera
€ Vedasi allegato	€ Vedasi allegato

Data inizio copertura assicurativa	Data cessazione della copertura assicurativa
Vedasi allegato	Vedasi allegato

<p style="text-align:center">COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE DEL DIPENDENTE PUBBLICO INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE DI LAVORI</p>
--

Definizioni

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurato: le persone fisiche o giuridiche specificate nei singoli Schemi Tipo

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Contraente: il soggetto che stipula con la Società l'assicurazione

Esecutore dei lavori: il soggetto al quale sono stati dati in affidamento i lavori.

Franchigia: la parte di danno espressa in misura fissa che resta a carico dell'Assicurato.

Indennizzo/risarcimento: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Legge: il d.lgs. 163/2006 e la disciplina regolamentare ancora in vigore.

Luogo di esecuzione delle

Opere: il cantiere-area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella Scheda Tecnica- nel quale l'Esecutore dei lavori realizza le opere assicurate.

Opere: le opere da costruire oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda Tecnica.

Premio: somma dovuta dal Contraente alla Società quale controprestazione a fronte del rilascio dell'assicurazione.

Progettista dei lavori: il pubblico dipendente incaricato della progettazione esecutiva dei lavori da appaltare.

Regolamento: il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 554 per la parte ancora in vigore.

Scheda Tecnica: la scheda obbligatoria delle condizioni contrattuali delle singole coperture assicurative.

Scoperto: la parte di danno espressa in misura percentuale che resta a carico dell'Assicurato.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società/Assicuratore: l'impresa di assicurazione, o il soggetto regolarmente autorizzato all'esercizio dell'attività assicurativa ed in particolare del ramo o dei rami di pertinenza, che assume il rischio e rilascia la copertura assicurativa.

Somma assicurata

o massimale: l'importo massimo della copertura assicurativa.

Stazione appaltante o

Committente: le Amministrazioni aggiudicatrici o gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, ai sensi della Legge, committenti dei lavori.

Durata della Copertura il periodo di tempo specificato nella Scheda intercorrente tra la decorrenza e la scadenza della copertura assicurativa

Scheda:

quella parte del contratto di assicurazione dove vengono riportati tutti gli estremi del progetto da assicurare.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Art. 1 Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne L'Assicurato/Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese) esclusivamente per i maggiori costi per le varianti di cui all'art. 132, comma 1, lettera e) della Legge, resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera progettata, sostenuti dalla Stazione appaltante dei lavori in conseguenza di errori e omissioni non intenzionali del progetto esecutivo imputabili ad errori od omissioni del progettista.

Art. 2 Assicurato/Contraente

Ai fini della presente copertura assicurativa è considerato Assicurato/Contraente il singolo dipendente o la pluralità di dipendenti pubblici che l'Amministrazione abbia incaricato della progettazione esecutiva dell'opera oggetto dell'appalto.

Art. 3 Condizioni di validità dell'assicurazione

La copertura opera esclusivamente per i maggiori costi, per varianti di cui all'art. 1, sostenuti dalla Stazione appaltante durante il periodo di efficacia dell'assicurazione riportato nella Scheda Tecnica, in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo manifestati e notificati all'Assicurato/Contraente durante il medesimo periodo e denunciati alla Società nei modi e nei termini di cui all'art. 16 (Obblighi dell'Assicurato/Contraente).

La presente copertura non è efficace nel caso in cui:

- a) l'attività di progettazione dell'opera venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- b) la realizzazione dell'opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- c) i lavori progettati siano eseguiti da imprese di cui l'Assicurato/Contraente, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata.

In tal caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.

Art. 4 Determinazione dell'indennizzo

Fermo il massimale indicato all'art. 8 (Massimale di assicurazione), i costi di cui all'art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l'incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera

rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

Art. 5 Rischi esclusi dall'assicurazione

L'Assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi;

- a) conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a deterioramento di cose;
- b) conseguenti allo svolgimento di attività di direzione lavori;
- c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità;
- d) relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere; di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività.

Art. 6 Durata dell'assicurazione

L'efficacia dell'assicurazione, come riportato nella Scheda Tecnica;

- a) decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori comunicata dall'Assicurato/Contraente ai sensi dell'art. 16 (Obblighi dell'Assicurato/Contraente) primo comma;
- b) cessa, per ciascuna parte dell'opera progettata, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro 12 mesi dalla ultimazioni dei lavori, purchè gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verificano entro la data prevista per l'ultimazione dei lavori indicata nella Scheda Tecnica e siano notificati all'Assicurato/Contraente durante il medesimo periodo;
- c) qualora, per cause non imputabili al progettista, l'inizio effettivo dei lavori non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione della gara, la copertura assicurativa perde automaticamente ogni efficacia. In tal caso il premio pagato verrà rimborsato al netto delle tasse.

Art. 7 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi ad opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui al Titolo XIV del Regolamento.

Art. 8 Massimale di assicurazione

Il massimale previsto dalla presente copertura assicurativa è quello indicato nella Scheda Tecnica e viene determinato secondo quanto disposto dall'art. 106 del Regolamento e in riferimento alla natura delle varianti di cui all'art. 132, comma 1, lettera e) della Legge.

Detto massimale non può essere superiore al 10% del costo di costruzione dell'opera progettata.

L'assicurazione si intende prestata fino a concorrenza del massimale indicato, che rappresenta la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi nell'intero periodo di efficacia dell'assicurazione.

Art. 9 Pluralità di assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito all'art. 8 (Massimale di assicurazione) resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.

Art. 10 Vincolo di solidarietà

In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all'Assicurato/Contraente.

Art. 11 Gestione delle vertenze di danno- Spese legali

La Società può assumere la gestione delle vertenze – in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale – a nome dell'Assicurato/Contraente, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato/Contraente stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato/Contraente, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale di assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta alla Stazione appaltante superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato/Contraente in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato/Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 12 Dichiarazioni

L'Assicurato/Contraente dichiara che:

- a) l'Assicurato è abilitato all'esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico di progettazione;
- b) l'attività di progettazione descritta nella Scheda Tecnica rientra nelle competenze professionali dell'Assicurato;
- c) la stazione appaltante ha verificato la rispondenza degli elaborati progettuali secondo quanto previsto dagli art. 47 e 48 del Regolamento.

In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato/Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1892, 1893 e 1894 cod. civ.)

Art. 13 Altre Assicurazioni

L'Assicurato/Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e, in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910) cod. civ.).

Art. 14 Premio

L'Assicurazione ha effetto dalla data indicata all'art. 6 (Durata dell'Assicurazione) lett. a) semprechè sia stato pagato il relativo premio, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento del suddetto premio.

Il premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche.

Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dalla Società indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista all'art. 6 lett. b).

Art. 15 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 16 Obblighi dell'Assicurato/Contraente

L'Assicurato/Contraente deve comunicare tempestivamente alla Società la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l'eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.

In caso di sinistro, l'Assicurato/Contraente deve darne avviso scritto all'Agenzia/Broker alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa oppure alla Società/Assicuratore, entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.

In particolare, l'Assicurato/Contraente deve dare avviso di ogni comunicazione ricevuta ai sensi dell'art. 132, comma 1, lettera e) della Legge e di ogni riserva formulata dall'esecutore dei lavori riconducibile ad errori od omissioni a lui imputabili di cui abbia conoscenza, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

Art. 17 Disdetta in caso di sinistro

Non si applica alla presente assicurazione.

Art. 18 Proroga dell'assicurazione

Non si applica alla presente assicurazione.

Nonostante quanto sopra, qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei lavori come precisato all'art. 6 (Durata dell'assicurazione) lett. b), l'assicurato/Contraente può richiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Società si impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate.

Art. 19 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del contraente.

Art. 20 Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto l'Assicurato/Contraente debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata alla Direzione della Società/Assicuratore ovvero all'Agenzia/Corrispondente alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa.

Art. 21 Foro competente

Il Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto.

Art. 22 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 23 – Scoperto/Franchigia in caso di sinistro

Non prevista alcuna franchigia e/o scoperto.

SCHEMA DI QUOTAZIONE (Allegato Rc Patrimoniale)**MASSIMALI ASSICURATI**

Massimale aggregato per anno	€ 5.000.000,00
Massimale per sinistro in caso di corresponsabilità	€ 3.000.000,00
Massimale per sinistro	€ 1.000.000,00

CALCOLO DEL PREMIO

Il premio anticipato dovuto dalla Contraente viene così calcolato:

preventivo retribuzioni	Tasso finito promille	Totale premio anticipato
€ 20.000.000,00	_____ ‰	€

Scomposizione del premio

Premio imponibile	€
Imposte	€
TOTALE	€

ESTENSIONE PER EMISSIONE CERTIFICATI MERLONI:

- Lavori fino a 12 mesi – Tasso promille sul valore delle opere ‰
- Lavori fino a 24 mesi – Tasso promille sul valore delle opere ‰
- Lavori fino a 36 mesi – Tasso promille sul valore delle opere ‰

Costo minimo per ogni certificato € (€)

RIPARTO DI COASSICURAZIONE (se previsto)

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione

LA/LE SOCIETA'
